

elettronica ed il sito dell'Organizzazione, almeno 20 giorni prima della scadenza dei mandati o, comunque, dalla data delle votazioni.

b) Tutti i soci ordinari e fondatori dell' Organizzazione Sindacale hanno diritto di partecipare alle elezioni o direttamente o tramite delega scritta validata dal collegio dei probiviri prima del voto. Ogni iscritto può essere datore di non più di dieci deleghe.

Sono legittimati al voto gli iscritti in regola con la quota associativa, con qualifica di soci fondatori od ordinari;

c) candidabilità. Tutti i soci ordinari e fondatori dell' Organizzazione sindacale hanno diritto di essere candidati per tutte le cariche dell'Organizzazione ad eccezione dei soci Pensionati che possono essere candidati esclusivamente per la carica relativa all'Area dei pensionati.

d) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; decide la maggioranza semplice dei voti espressi validi. Il diritto di voto spetta ad ogni iscritto che sia in regola con il pagamento della quota di adesione dell'anno in corso risultante dall'elenco ufficiale convalidato dal Collegio dei Probiviri.

e) Il peso del voto dei soci ordinari equivale a 1; il peso del voto dei soci fondatori equivale a 2.

Articolo 3 Aree Professionali

- a) Il Co.Si.P.S. presenta una strutturazione di tipo Dipartimentale composta da aree professionali di interesse specifico;
- b) Le Aree saranno attivate, su richiesta dei soci ordinari o fondatori, quando la consistenza degli specifici componenti sia di almeno 50 unità;
- c) In deroga a quanto stabilito nel comma b), nel Primo Congresso del Co.Si.P.S. saranno attivate le seguenti Aree: 1) Dirigenza Medica, 2) Dirigenza Sanitaria, 3) Precariato, 4) Pensionati, 5) Medici Convenzionati, 6) Pediatri di Libera Scelta.

Articolo 4 - Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è l'organo amministrativo della Organizzazione Sindacale. Il Coordinamento Nazionale si riunisce nella sede della Organizzazione Sindacale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Coordinatore Nazionale. Il Coordinamento Nazionale si riunisce di norma ogni tre mesi ovvero ogni volta che il Coordinatore Nazionale lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai componenti, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità,

John
Giuseppe
Alexandre Amun

qualora siano presenti tutti i Componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Le riunioni del Coordinamento Nazionale possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

All'Organo Amministrativo spettano i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, incluso il trasferimento della sede legale dell'Ente.

Il Coordinamento Nazionale delibera altresì sulle quote da attribuire annualmente ad ogni singola Area per iniziative sindacali.

L'organo amministrativo potrà rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 5 - Tesoriere Nazionale del Coordinamento

Il Tesoriere è l'economista dell' Organizzazione Sindacale ed ha le seguenti funzioni:

- sovrintendere alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa;
- provvedere agli acquisti e alle spese debitamente autorizzate;
- compilare gli inventari ;
- tenere in custodia i beni dell' Organizzazione Sindacale ;
- controllare i versamenti annuali degli associati;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;
- predisporre i mandati di pagamento e di incasso dell' Organizzazione Sindacale, sottoscritti congiuntamente con il Coordinatore Nazionale, nonché tutti gli atti connessi a questa operazione;
- intrattenere i rapporti informativi e formali con il Collegio dei Revisori;

Il Tesoriere cura i rapporti con il professionista esterno eventualmente incaricato dal Coordinamento Nazionale .

- 2) Spese finalizzate all'acquisto di beni di uso durevole e per investimenti non speculativi.
- 3) Altre spese inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria

Articolo 8 - Norma Transitoria

Considerate le dimensioni attuali dell'Organizzazione Sindacale, fino al prossimo Congresso Nazionale le cariche di Tesorieri Nazionali di Area nonché tutti gli organi a livello regionale ed aziendali non saranno attivati ad eccezione delle cariche di Coordinatore Aziendale.


In deroga temporanea a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto, il Tesoriere Nazionale viene nominato dai Segretari nazionali di Area.

Roma, 24/01/2014

FIRMATO COORDINAMENTO NAZIONALE


.....

.....

.....

.....